

Per cui io pregherei l'onorevole Vollaro-De Lieto di non insistere nel suo emendamento e di rinunziarvi.

Quanto poi all'emendamento proposto dall'onorevole Vollaro Saverio, io gli faccio notare solamente questo: che qui si tratta di capitalizzare una rendita non oggi, ma in un tempo abbastanza remoto. Ora tutti sanno che la ragione secondo cui una rendita si capitalizza, varia secondo i tempi e secondo il prezzo del danaro. A che pro dunque stabilire fin d'ora questa ragione?

A noi ciò non pare nè giusto, nè opportuno nell'interesse stesso dello Stato, e riteniamo che sia meglio lasciare le cose come stanno, per cui pregherei anche l'onorevole Vollaro Saverio di abbandonare la sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

**Treves.** Io proporrei un modesto emendamento a questo articolo, il quale consiste in ciò che, invece di dire « dopo 10 anni dalla data del decreto di concessione ecc. », si dica: *dopo 10 anni dalla data della presente legge.*

Così si potrebbero conciliare le diverse opinioni; perchè fino da oggi si determinerebbe il termine entro il quale sarà possibile il riscatto generale di tutte le linee senza lasciare la spada di Damocle del riscatto sospesa sul capo di tutte le Società concessionarie.

**Presidente.** L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**Vollaro Saverio.** Io desideravo che fosse fissata la norma per capitalizzare il reddito non per i vecchi concessionari, i quali hanno promosso l'esercizio telefonico a loro rischio e pericolo, ma pei futuri concessionari. A me parrebbe opportuno ch'essi sapessero fino da quando intraprendono questa industria, che, dopo 15 anni, ciò che riceveranno, sarà tanto.

Onorevole sotto-segretario di Stato, lei crede che non sia utile fissare questa cifra sino da oggi; ma come calcolerete la rendita quando arriverete al riscatto? Voi direte ai 3 per cento e i concessionari diranno al 6 e bisognerà andare avanti ai tribunali.

Questo è il pericolo che correrete; ed il mio emendamento non mirava che a togliere questo fomite di liti future.

Ma l'onorevole mio amico il sotto-segretario di Stato mi invita a rinunziare al mio emendamento, ed io vi rinunzio; le mie parole però resteranno nel resoconto ufficiale.

**Presidente.** Onorevole Martelli, ha facoltà di parlare.

**Martelli.** Pregho l'onorevole Commissione ed il Governo di accettare un brevissimo emendamento che il desiderio di vedere che le nostre leggi si contradicano il meno possibile tra loro, mi spinge a proporre.

Nel terz'ultimo capoverso di questo articolo 8, che concerne la nomina dei periti per la stima nel caso di riscatto, è detto così:

« Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dai primi due, o, in caso di loro dissenso, dal presidente del tribunale. »

Ora in materia di arbitramenti noi abbiamo una legge generale, il Codice di procedura civile, in forza della quale è stabilito che la nomina degli arbitri sia sempre fatta dalle parti in numero dispari. Ed una giurisprudenza costante e conforme di tutte le nostre Corti supreme, ha dichiarato che è nullo il compromesso come è nulla la clausola compromissoria in cui le parti abbiano nominato ciascuna il loro arbitro, lasciando facoltà ai due arbitri così eletti di nominare il terzo.

Qui dunque, in questo capoverso dell'articolo, si verrebbe ad adottare una formula che è contraria ad una nostra legge e condannata già dalla giurisprudenza patria

Il mio emendamento è semplicissimo e mirebbe soltanto a togliere da questo capoverso le parole: « dai primi due o in caso di loro dissenso » e il capoverso resterebbe così: « Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale. » È un emendamento assai modesto e mi pare non possa e non debba incontrare difficoltà, nè da parte del Governo, nè da parte della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro De-Lieto.

**Vollaro De-Lieto.** Debbo osservare all'onorevole preopinante che la clausola compromissoria per la nostra legislazione è perfettamente ammessa. E il suo emendamento non avrebbe nessuna ragione d'essere, perchè si verifica il caso della nomina del terzo arbitro, quando fra i primi scelti si sia già verificato il disaccordo. Ora la miglior garanzia per la scelta del terzo arbitro è la volontà delle parti, quando sia assodato che non possano mettersi d'accordo nella determinazione del prezzo. Se il giudizio arbitrale è istituito appunto per evitare il giudizio ordinario, quanto più si discosta dal giudizio ordinario nella de-